



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



FAQ

Frequently Asked Questions

progetto "F.A.S.I. Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per
Immigrati regolari"



22 Ottobre 2020

Asse 4 Azione 4.1.1.A (PON LEGALITA' 2014-2020)

CUP E55J18000010006



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



FAQ

1. L'Avviso pubblico, all'art. 6 stabilisce che *“la profilazione dei potenziali destinatari dovrà riguardare una platea il più possibile estesa di soggetti, in modo da mappare e profilare un numero minimo di 60 persone per corso, pari almeno a tre volte il numero necessario per formare le singole classi di discenti in numero minimo di 20 e di massimo 25”*. Il successivo art. 8 ribadisce che *“per creare un percorso formativo, e dare inizio all'iter procedimentale di avvio corso è necessario inserire un numero minimo di 60 persone per corso, pari almeno a tre volte il numero necessario per formare le singole classi di discenti in numero minimo di 20 e di massimo 25”*. Considerando la ridotta numerosità dei destinatari in alcuni centri minori, si chiede se detti limiti siano derogabili qualora, ad esempio:
 - a. profilando 70 utenti, si riscontri la possibilità di avviare due corsi da 20 utenti ciascuno;
 - b. vi fossero due gruppi di 60 utenti in profilazione e che in uno dei gruppi si riscontri la possibilità di avviare in formazione 30 utenti mentre nell'altro si riscontri la possibilità di avviare in formazione esclusivamente 10 utenti, si chiede se sia possibile costituire ugualmente due classi composte da 20 utenti ciascuna (la prima composta da 20 dei 60 utenti profilati nel primo gruppo; la seconda composta da 20 utenti di cui 10 profilati nel primo gruppo e 10 profilati nel secondo).

Il SA (Soggetto Attuatore) deve, in chiave propedeutica all'avvio di ogni percorso formativo, procedere alla profilazione di **60 nuovi potenziali migranti** destinatari della formazione, tra i quali verranno selezionati i 20 corsisti idonei da inviare alla formazione. **Tale criterio è da ritenersi condizione necessaria per l'avvio di ogni singolo percorso formativo, non potendosi prevedere deroghe ai limiti specificati.** Nulla osta, invece, alla costituzione di classi con (minimo) 20 corsisti ciascuna anche se

profilati e risultati idonei in gruppi e sessioni differenti, a condizione che siano rispettati i suddetti limiti per ogni singolo corso da realizzare.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



2. L'art. 12 dell'Avviso stabilisce che **“affinché siano riconoscibili le spese il SA dovrà garantire che i partecipanti non siano meno di 20 e che frequentino almeno il 70% delle ore previste dal corso, pena l'invalidità dell'intero corso”**. Si chiede se il 70% di presenza sia da intendersi come monte ore presenza complessivo o se il dato sia da considerarsi per ciascun allievo. Ai fini di una maggiore chiarezza, si chiede di chiarire quale tra le seguenti ipotesi sia quella valida:

Ipotesi 1

Le spese sono riconoscibili quando le ore di presenza complessive siano pari ad almeno il 70% del monte ore così determinato:

$80 \text{ ore} \times 20 \text{ allievi} = 1600 \text{ ore}$ (monte ore presenze complessivo)

$1600 \text{ ore} \times 70\% = 1.120 \text{ ore}$ (monte ore presenza per la validità della spesa).

Ipotesi 2

Le spese sono riconoscibili quando tutti i 20 partecipanti hanno frequentato almeno il 70 % delle ore corso (56 ore).

Il chiarimento si richiede in quanto, nella seconda ipotesi, potrebbe accadere che 19 allievi frequentino il 100 % delle ore corso ed un solo allievo frequenti un monte inferiore al 70% provocando l'invalidità dell'intero corso; cosa che, per contro, non accadrebbe nella prima ipotesi.

Si conferma l'ipotesi 2. Affinché siano riconoscibili le spese il SA (Soggetto Attuatore) dovrà garantire, a conclusione di ogni singolo percorso formativo, che i partecipanti allo stesso non siano meno di 20 e che ciascuno di essi abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste dal corso, pena l'invalidità dell'intero percorso.

3. L'art. 8 stabilisce che **“oltre al numero minimo di 20 e massimo di 25 allievi è possibile l'ammissione ai corsi di “uditori” nella percentuale massima del 20% degli allievi effettivi previsti”**. Qualora si volessero avviare corsi da 20 allievi e 3 uditori sarebbe necessario effettuare la profilazione per n. 69 allievi o sarebbe sufficiente profilare 60?

Il numero di 60 potenziali destinatari profilati in chiave propedeutica all'avvio di ogni singolo corso è confermato anche nell'ipotesi di inserimento di uditori.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



4. In riferimento all'Avviso pubblico in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento: L'Avviso pubblico stabilisce che le classi devono essere composte da un minimo di 20 ad un massimo di 25 allievi. Allo stesso tempo nell'allegato A/A1 viene richiesto di indicare i mq delle aule individuate. Laddove l'aula fosse di 30 mq (ampiezza minima prevista dalle normative sugli accreditamenti regionali per la formazione) è possibile ospitare ugualmente una classe da 20 allievi?

Per lo svolgimento dei percorsi formativi ciascun SA (Soggetto Attuatore) potrà utilizzare sia sedi accreditate nel sistema "Formazione Professionale" secondo il Modello Regionale di Accreditamento di riferimento, sia sedi occasionali non accreditate, delle quali abbia formale disponibilità in forza di regolare titolo.

In generale si ribadisce il principio secondo il quale le sedi utilizzate (siano esse accreditate, siano esse occasionali), purché indicate nella domanda di partecipazione, devono essere **adeguate sotto il profilo funzionale ed in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro**, oltre che attrezzate con la dotazione minima come prevista all'art. 6 dell'Avviso Pubblico, non applicandosi in maniera rigida il criterio dimensionale come fissato dai Modelli Regionali di Accreditamento.

5. In riferimento alla Partecipazione all'Avviso Pubblico in costituenda ATI/RTI, si chiede se:
- la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamento, vada firmata dal legale rappresentante del solo soggetto capofila
 - l'allegato B "dichiarazione di impegno" vada compilato, con riferimento alla tabella "elenco corpo docente"(sotto riportata), ai docenti messi a disposizione dall'intero raggruppamento (dunque tutti) o a quelli che il singolo componente del raggruppamento mette a disposizione essendo a sé afferenti (perché sono consulenti abituali o dipendenti).

Relativamente al quesito **sub a)** la Domanda di partecipazione (Allegato A1) va sottoscritta dal solo Legale Rappresentante del Soggetto "individuato quale capofila del costituendo raggruppamento".



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Relativamente al quesito **sub b)**, in caso di partecipazione all'Avviso in RTI/ATI nella **"Tabella – Elenco corpo docente"** di cui all'allegato "B" il dichiarante avrà cura di inserire obbligatoriamente tutti i docenti che concorrono a definire il corpo docente dell'RTI/ATI di riferimento; a nulla rileva inoltre, a tal riguardo, la sussistenza o meno di rapporti professionali (a qualunque titolo) eventualmente in essere e/o pregressi con alcuno dei Soggetti partecipanti all' RTI/ATI.

- 6. L'Ateneo di ... (omissis) è interessato ad accreditarsi nell'ambito dell'Avviso F.A.S.I. in partenariato con la Fondazione ... (omissis). Prima di avviare la procedura chiediamo conferma circa l'ammissibilità del partner in funzione dell'accREDITamento. Precisiamo che ... (omissis) è una Fondazione iscritta al registro delle ONLUS, riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come ONG, iscritta alla I sezione del Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli Immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

È possibile partecipare all'avviso anche in RTI/ATI non costituiti al momento di presentazione della candidatura, con impegno, da produrre in allegato alla domanda di partecipazione di cui all'Allegato A1, di costituirsi in ATI/RTI a seguito della selezione ed approvazione della candidatura.

Tutti i Soggetti che intendono partecipare all'RTI/ATI devono necessariamente rientrare in almeno una delle tre categorie come espressamente previste e disciplinate dall'Art. 5 dell'Avviso Pubblico.

7. Qual è il termine di scadenza per la presentazione delle domande?

Come previsto e disciplinato dall'art. 10 dell'Avviso pubblico, è fissato un *"termine di scadenza per la presentazione delle domande entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, salvo eventuali proroghe previste dall'ENM"*.

Considerata la pubblicazione dell'Avviso in data 23/01/2019, il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato entro le ore 24:00 del



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



23/07/2019, fatta salva la possibilità di proroga da parte dell'Ente Nazionale Microcredito.

8. Riguardo il bando in oggetto avremmo cortesemente alcune domande da porre:

a) quanti partner in totale possono candidarsi in raggruppamento?

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non prevede un numero massimo di Soggetti partecipanti.

b) è possibile prevedere una o più (una unica per progetto oppure una per ognuna delle componenti il raggruppamento) figure di coordinamento tecnico e di coordinamento amministrativo, rendicontabili tra le spese ammissibili?

E' possibile che ogni raggruppamento identifichi e contrattualizzi se si tratta di professionisti, figure di coordinamento tecnico e amministrativo, etc.. Altri raggruppamenti e/o SA che si candidano possono eventualmente fare incarichi agli stessi professionisti nel rispetto del doppio finanziamento.

c) un soggetto (es. un patronato) che abbia solo la possibilità di profilare destinatari ma senza capacità di partecipare alla fruizione dei corsi, deve essere inserito come partner in sede di candidatura o è possibile coinvolgerlo in seguito, come ad esempio come affidamento a terzi?

All'interno di un raggruppamento, possono essere identificati partner con ruoli ed attività diverse. Non è ammesso delega di attività.

d) nel costo massimo del corso indicato dall'art.8 dell'Avviso, € 19.600,00 o € 21.250,00 complessivi a seconda del numero massimo di allievi, sono incluse pure le indennità di frequenza e i rimborsi per vitto e trasporto degli allievi indicate nell'art.13 oppure l'ENM le rimborserà a parte?

Si conferma quanto previsto e disciplinato dall'art. 8 dell'Avviso Pubblico: il costo massimo per ogni corso non potrà eccedere € 19.600,00 complessivi per un numero minimo di 20 allievi ed € 21.250,00 complessivi per un numero massimo di



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



25 allievi. Tali importi sono da intendersi comprensivi delle indennità di frequenza, rimborsi spese per vitto, rimborsi spese di trasporto.

9. In riferimento alla candidatura al presente avviso qualora il fascicolo sia troppo pesante per l'invio (anche in formato zip) è possibile inviare la candidatura splittata in più mail segnalando la successione degli invii oppure è possibile utilizzare strumenti diversi quali Etransfer?

Ricorrendo la circostanza descritta sono possibili più mail di invio (per la medesima candidatura) a condizione che nell'oggetto della PEC sia riportato quanto indicato all'art. 10 dell'Avviso Pubblico e specificato il numero di invio (es. "F.A.S.I. Candidatura – 1° invio"), avendo altresì cura di evidenziare:

- nel testo della **prima mail** la trasmissione della documentazione con più invii a causa della pesantezza dell'intero fascicolo di partecipazione;
- nel testo **dell'ultima mail** la conclusione degli invii.

10. In riferimento all'Avviso in oggetto siamo a chiedervi delucidazioni in merito alla figura del "Mediatore Culturale", della quale nella Regione Puglia non esiste un Albo. Vi chiediamo, pertanto, quali requisiti debba rispettare tale figura.

Così come previsto dall'art.11 dell'Avviso pubblico, il Mediatore Culturale dovrà possedere un profilo professionale che garantisca idonea competenza nello specifico ambito. Non essendo definito un profilo professionale a livello regionale, l'Avviso, nella griglia riportata all'art.11 e inerente ai "criteri di verifica dell'ammissibilità" fa riferimento alle Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal Ministero dell'Interno.

Sarà cura della Commissione deputata procedere alla valutazione dei requisiti del "Mediatore Culturale" mediante analisi ed approfondimento del cv trasmesso in sede di partecipazione all'Avviso pubblico, in allegato al Modello B "dichiarazione d'impegno-fascicolo docente – mediatore culturale".



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



11. Tra i destinatari del bando sono compresi anche i richiedenti asilo e i titolari di permesso umanitario?

Per effetto dell'entrata in vigore del "Decreto sicurezza" i richiedenti asilo sono esclusi dalla platea dei beneficiari del progetto.

Al contrario i titolari di protezione umanitaria alla data di entrata in vigore del decreto sono titolari di regolare permesso, quindi inclusi nella platea dei destinatari.

12. In merito all'Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione del progetto "F.A.S.I." Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per immigrati regolari" Asse 4 Azione 4.1.1.A. (PON LEGALITA' 2014/2010) si chiedono i seguenti chiarimenti.

- a) **Rispetto ai percorsi formativi della durata complessiva di 80 ore, è possibile per il SA prevedere dei moduli specifici su settori quali ad esempio agricoltura, artigianato, commercio, o è necessario attenersi esclusivamente al "modulo formativo per la formazione economica ed imprenditoriale di base e di formazione finanziaria specialistica" predisposto dall'ENM?**

Come previsto e disciplinato dall'art. 9 dell'Avviso pubblico, l'ENM fornirà a ciascun SA, il **"Modello di percorso formativo"** che descrive articolazione, obiettivi e programma didattico, fornendo altresì gli strumenti (ivi compresi i materiali didattici) e la metodologia per il corretto e funzionale (agli obiettivi) svolgimento delle attività formative stesse.

I SA si impegnano, conseguentemente, a realizzare le attività di formazione nel rispetto dello stesso **"Modello di percorso formativo"** predisposto dall'ENM, non essendo possibili personalizzazioni nell'erogazione del percorso formativo.

- b) **Considerata la tipologia di utenza, soggetta a non rimanere a lungo negli stessi luoghi, può capitare che all'interno del gruppo di 20 migranti individuati per la formazione (dei 60 migranti profilati), alcuni potrebbero interrompere il proprio percorso formativo in itinere. In tali casi, è consentito sostituire gli allievi sulla base della disponibilità all'interno del gruppo precedentemente profilato?**



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



È consentito il subentro di nuovi corsisti, in sostituzione di eventuali corsisti rinunciatari, fino al raggiungimento del numero minimo fissato per l'utile composizione del gruppo d'aula (20), entro il termine massimo di svolgimento delle attività del corso pari al 20% delle ore totali di formazione (16 ore); superata tale percentuale di svolgimento del corso non sarà più possibile procedere con la sostituzione e/o inserimento di corsisti.

I nuovi corsisti potranno in ogni caso essere iscritti al corso solo a seguito di avvenuta profilazione e successiva selezione da parte del SA.

- c) **Se a seguito di presentazione della domanda, si riesce a profilare un numero maggiore di potenziali discenti rispetto a quelli precedentemente comunicati, è possibile richiedere l'attivazione di più corsi con conseguente incremento del budget, fermo restando il rispetto del numero di profilati superiore a 3 volte il numero di discenti?**

A condizione che siano profilati ogni volta **60 nuovi migranti** potenziali destinatari per l'avvio di **ogni singolo corso**, è possibile l'attivazione di più corsi singolarmente nel rispetto delle procedure fissate dall'ENM.

Come disciplinato dall'art. 8 dell'Avviso pubblico ogni corso avrà un valore corrispondente ai costi reali, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o smi. Il costo massimo per **ogni singolo corso** non potrà eccedere **€ 19.600,00** complessivi per un **numero minimo di 20 allievi** ed **€ 21.250,00** complessivi per un **numero massimo di 25 allievi**.

- d) **In riferimento all'art.9 dell'Avviso, per quel che concerne l'erogazione del pacchetto di accompagnamento all'auto-imprenditorialità, non è chiaro se è richiesta la disponibilità di una sala idonea ad ospitare 2.500 persone o il numero di persone che ha concluso correttamente l'intero percorso formativo erogato dal SA?**

In riferimento all'erogazione del "pacchetto di accompagnamento all'autoimprenditorialità" di cui all'art. 9 dell'Avviso Pubblico, il SA si impegna a



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



mettere a disposizione complessivamente per 2 giornate intere e consecutive – una volta concluso il percorso formativo - una sala di lavoro idonea ad ospitare il numero di persone che ha correttamente ed utilmente concluso lo specifico percorso formativo.

- e) **Rispetto alla formazione dell'aula con un numero di 20 allievi, nel caso dovessero diminuire durante lo svolgimento del corso, è consentito comunque proseguire il percorso formativo? E fino ad un minimo di quanti allievi viene mantenuta e quindi riconosciuta l'aula?**

Per la regolare conclusione di ogni singolo corso si richiede che **almeno 20 corsisti** debbano aver frequentato **almeno il 70% delle ore totali previste** (56 ore); ove non venga espressamente rispettato questo parametro il corso si intenderà **invalidato sin dall'inizio** e nessuna spesa sarà ritenuta ammissibile e conseguentemente riconosciuta al SA.

- f) **Nel caso di costituzione in A.T.I., nell'ottica della stipula della polizza fidejussoria per l'erogazione del 50% dell'anticipo, le garanzie possono essere presentate solo dal Capofila o obbligatoriamente da tutti i soggetti componenti l'A.T.I.?**

Bisognerebbe verificare, ruoli e responsabilità dei singoli componenti del raggruppamento dopo la formale costituzione. Si consiglia, di fornire polizza fidejussoria da parte di tutti i componenti dell'ATI, in misura dei propri ruoli e gestione del proprio budget di progetto. Chiaramente sono esclusi dalla presentazione della polizza gli Enti esentati a norma di legge.

13. **Nella domanda di partecipazione (allegato A) c'è un punto dove viene chiesto "domiciliato per la carica presso la sede della..." a cosa fa riferimento esattamente?**

L'allegato fa riferimento alla sede della Società nel caso in cui il sottoscrittore (Legale Rappresentante) è eventualmente domiciliato. In caso contrario, inserire la sede



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Legale della Società ed il domicilio del Legale Rappresentante, sottoscrittore del documento.

14. Gent.mi,

- a) è possibile prevedere, tra le spese ammissibili, costi indiretti su base forfetaria entro il limite del 20% dei costi diretti come da Circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali?**

I costi indiretti, sono ammissibili nella misura Max del 10% del personale impiegato nelle attività di Docenza+Tutoraggio+Direzione.

- b) In merito la circolare suddetta, che riporta ad esempio i massimali di costo del Personale docente, non sono presenti indicazioni simili per il mediatore culturale, ci sono massimali ai quali fare riferimento [es. massimali assimilabili a figure come b)Tutor, c)figure di coordinamento, d)Consulenti]?**

I costi del mediatore culturale possono essere assimilati al costo del Tutor, sempre dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa (Curriculum vitae).

- c) è necessario un mediatore culturale per corso oppure nel caso un SA organizzasse più corsi, da svolgersi contemporaneamente in più aule all'interno della stessa struttura, sarebbe possibile avere un solo mediatore per più classi?**

Come previsto e disciplinato dall'art. 6 dell'Avviso pubblico il SA dovrà garantire la disponibilità di una figura di mediatore culturale, il cui obiettivo è quello di facilitare, tra l'altro, la comprensione dei partecipanti per un'efficace trasmissione dei contenuti oggetto della formazione. Nulla prescrive, l'Avviso pubblico, in ordine al numero (minimo e massimo) di mediatori che dovranno essere inseriti nel relativo fascicolo (All. B e All B1) né, tantomeno, in riferimento alla loro presenza continuativa in aula. Sarà, pertanto, cura del SA valutare discrezionalmente, in fase di partecipazione all'Avviso pubblico, il numero adeguato di mediatori per la migliore ed efficace organizzazione ed erogazione dei corsi in funzione del raggiungimento



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



degli obiettivi finali di apprendimento, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia della spesa.

- 15. È prevista una metratura minima delle aule formative rispetto al numero di partecipanti coinvolti? Nello specifico, considerando i diversi riferimenti regionali su cui intervenire, si richiede se il rapporto di 1,3 mq per partecipante è reputato un parametro adeguato all'erogazione degli interventi. Si segnala chiaramente il rispetto della normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accessibilità con mezzi pubblici e adeguata strumentazione tecnologica**

Si rimanda alla FAQ n. 4

- 16. Come vengono gestite eventuali riparametrazioni nel caso di riduzione dei partecipanti da 25 a 20 teste? Si richiede anche una specifica in caso di riduzione sotto i 20 partecipanti.**

Si rimanda alle FAQ n. 8 sub d) e n. 12 sub c) e sub e)

- 17. L'articolo 12 dell'Avviso Pubblico specifica che l'attività formativa si basa su un sistema di rendicontazione a costi reali che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comprovate dalla relativa documentazione: esiste un elenco di spese ammissibili e non ammissibili? o un elenco di macrovoci?**

Relativamente ai criteri di ammissibilità della spesa si applica quanto disciplinato dalla **Circ. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**; seguiranno a breve le linee guida per la gestione e rendicontazione che, benché specifiche delle attività di progetto, si richiamano integralmente a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione e rendicontazione di attività FSE.

- 18. Quale dovrà essere il ruolo del mediatore culturale all'interno della formazione obbligatoria e quali requisiti dovrà avere questa figura professionale. Inoltre è possibile reperire un elenco suddiviso per territori dei vari mediatori secondo normativa di legge ?**



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Si rimanda alle FAQ n. 10 e n. 14 sub c)

19. Un ente di formazione accreditato in Veneto, ma con ATECO 85.59.2 – corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, può partecipare al bando (in ATI con altri enti del territorio in cui si svolge il progetto)?

Come disciplinato dall'Art. 5 dell'Avviso pubblico possono presentare la candidatura, tra gli altri, *“Soggetti privati che nell’oggetto sociale o nello statuto prevedono attività di formazione e/o attività di consulenza alle imprese”*; nulla osta alla partecipazione in RTI/ATI tra soggetti aventi l'accREDITamento sia nelle Regioni obiettivo del progetto F.A.S.I. (**Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia**), sia al di fuori delle stesse, a condizione che le attività formative siano tassativamente realizzate – anche in RTI/ATI - in una delle cinque Regioni target.

20. Nel costo massimo del corso indicato dall'art.8 dell'Avviso, € 19.600,00 o € 21.250,00 complessivi a seconda del numero massimo di allievi, oltre a docente, tutor e mediatore culturale, indennità e rimborsi per i partecipanti, quali altre voci sono incluse? Si intendono inclusi tutti i costi di gestione e organizzazione della formazione, compresa la profilazione iniziale?

Si rimanda alla FAQ n. 17, specificando altresì che l'attività di profilazione è da intendersi inclusa nel costo massimo indicato all'art. 8 dell'Avviso pubblico.

21. I docenti che vengono indicati in fase di presentazione della domanda possono essere sostituibili in una fase successiva?

Il SA si impegna a *“garantire nella realizzazione delle attività di docenza e di accompagnamento, la partecipazione del corpo docente riportato nella tabella – “Elenco corpo docente e mediatore culturale”*.

Alla luce di quanto sopra si chiarisce, pertanto, quanto segue:



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



1. i docenti/mediatori culturali possono essere incaricati della relativa attività professionale a condizione che siano stati **espressamente indicati ed inseriti in fase di candidatura e successivamente valutati idonei ed accreditati dall'ENM in ipotesi di positivo esito ed accoglimento della istanza di partecipazione all'Avviso;**
2. in fase di realizzazione del corso a parità di competenze e profili professionali sarà consentita la sostituzione di docenti/mediatori culturali inizialmente indicati e/o incaricati, impossibilitati per qualsiasi causa ad erogare la relativa prestazione; tale sostituzione sarà possibile a condizione che anche i nuovi docenti/mediatori culturali sostituiti siano stati già inseriti in sede di candidatura iniziale nella "tabella – elenco corpo docente" di cui all'Allegato B e preventivamente valutati ed accreditati dall'ENM, **previa comunicazione di sostituzione all'ENM secondo le procedure espressamente previste;**
3. integrazioni dell'elenco docenti/mediatori culturali di cui alla "tabella – elenco corpo docente" dell'Allegato B successive alla prima candidatura che richiedano l'inserimento di nuovi docenti/mediatori culturali saranno consentite solo previa presentazione all'ENM dei curricula dei nuovi docenti/mediatori culturali e dell'ulteriore documentazione specificamente prevista dall'art. 10 dell'Avviso, **previa idonea valutazione da parte dell'ENM e successiva autorizzazione e comunicazione ai SA.**

22. Quali sono i requisiti professionali richiesti con riferimento al corpo docente-mediatore culturale per concorrere ad una positiva valutazione della domanda di accreditamento da parte del Soggetto proponente?

Al fine di poter concorrere ad una positiva valutazione della domanda di accreditamento, il SA (Soggetto Attuatore) proponente dovrà dimostrare, tra l'altro, di detenere **competenze specifiche in tutte le Aree tematiche** espressamente indicate dall'art. 9 dell'Avviso pubblico, mediante il corpo docente-mediatore culturale complessivamente presentato nell'ambito degli allegati B e B1 all'Avviso, completati dai singoli "fascicoli docente" di cui all'Art.10 dell'Avviso.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



23. Relativamente all'avvio di un'attività corsuale, è possibile coinvolgere discenti che sono dotati di un visto temporaneo e sono in attesa di quello definitivo?

I migranti con un visto temporaneo (in attesa di quello definitivo) possono legittimamente partecipare quali destinatari delle attività di profilazione previste nell'ambito del progetto FASI, ricorrendo i requisiti espressamente previsti e disciplinati dall'Avviso pubblico. Sarà, tuttavia, rimessa al singolo SA una valutazione di opportunità circa la partecipazione degli stessi, nello specifico, alle attività di formazione (successive alla profilazione dei candidati), con particolare riguardo alla natura ed alle caratteristiche del progetto FASI, avendo cura di valutare adeguatamente (ai fini dell'inserimento degli stessi come destinatari delle attività di formazione):

- il termine di validità del visto temporaneo in relazione ai tempi di realizzazione delle complessive attività, ivi compreso il termine stimato per la **rendicontazione** delle stesse e richiesta ed erogazione del contributo spettante;
- gli obiettivi sottesi (del Corso di formazione) di diffusione, tra i partecipanti, della **cultura di Impresa** quale strumento di integrazione socio-economica-lavorativa dei migranti **regolarmente presenti**;
- gli obiettivi sottesi (del Corso di formazione) di sensibilizzazione e trasferimento ai destinatari di elementi di consapevolezza per **avviare concretamente un'attività di Impresa e/o di lavoro autonomo**.

24. Con riferimento al progetto FASI si chiedono alcuni chiarimenti: nell'avviso per la candidatura al progetto dei Soggetti Attuatori si parla di profilazione di almeno 60 immigrati per la creazione di un'aula di min. 20 max. 25. In cosa consiste questa profilazione?



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



L'attività di profilazione "in senso stretto" si esplica nella realizzazione di interviste strutturate ai migranti destinatari del progetto FASI, precedentemente individuati all'interno delle Regioni target.

La profilazione dei migranti target (come anche la loro individuazione) sarà realizzata autonomamente dai SA, con responsabilità a proprio carico del raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi di progetto indicati e disciplinati dall'Avviso, mediante l'ausilio di un "Questionario di Profilazione" progettato, elaborato e predisposto dall'Ente Nazionale del Microcredito con l'obiettivo di restituire un quadro analitico delle caratteristiche, delle attitudini e delle esigenze della popolazione target.

La profilazione, infine, rappresenta un'attività imprescindibile e si pone quale **azione obbligatoria propedeutica** alla successiva selezione dei candidati, composizione dei gruppi di aula ed erogazione dei corsi di formazione.

25. Secondo la risposta data alla FAQ n. 11, i titolari di protezione umanitaria alla data di entrata in vigore del "Decreto Sicurezza" sono titolari di regolare permesso e quindi inclusi nella platea dei destinatari. Si richiedono chiarimenti in merito al fine di individuare chiaramente il target di riferimento dei destinatari.

Si conferma quanto dichiarato nella FAQ n. 11: i richiedenti asilo sono esclusi dalla partecipazione al progetto FASI; al contrario, come disciplinato dall'art. 4 dell'Avviso pubblico, i titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità per protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) sono da considerarsi quali potenziali destinatari del progetto FASI. I soggetti titolari di regolare permesso per protezione umanitaria alla data di entrata in vigore del decreto sono da considerarsi anch'essi inclusi nella platea dei destinatari

26. Si richiedono alcuni chiarimenti circa l'avviso relativo al Progetto F.A.S.I., di seguito enucleati:

- a) **Come previsto dall'Avviso, è possibile partecipare in più Regioni, tra quelle indicate. A tale proposito si chiede ulteriore conferma circa la possibilità di individuare e realizzare i moduli formativi in più città della stessa Regione.**



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Come disciplinato dall'Avviso Pubblico *“la candidatura dovrà essere presentata rispetto ad una o più Regioni appartenenti alla categoria delle Meno Sviluppate, dove si intende svolgere l'attività formativa, nel rispetto dei requisiti richiesti”*.

Tanto premesso è facoltà di ogni SA (Soggetto Attuatore) realizzare i moduli formativi in più e diverse città della stessa Regione, avendone l'opportunità e nel rispetto dei requisiti di sede richiesti dall'Avviso pubblico e dichiarati in fase di candidatura.

Si precisa, in ogni caso, che le sedi utilizzate per l'erogazione dei moduli formativi saranno esclusivamente quelle indicate in fase di candidatura e successivamente accreditate dall'ENM, fatta salva la possibilità di successiva integrazione delle sedi formative.

- b) Strettamente correlato al primo quesito è il secondo. Di fatti per la stessa Regione, laddove s'intenda realizzare i corsi in più sedi/città, si può prevedere la partecipazione di più Enti del Terzo settore?**

Come disciplinato dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico possono presentare la propria candidatura i Soggetti rientranti in una o più delle tipologie espressamente previste e disciplinate, anche in forma di ATI/RTI.

Nulla prescrive, al contrario, l'Avviso in ordine al numero minimo e massimo di soggetti che possono partecipare alla costituita/costituenda ATI/RTI, rimettendo tale decisione ad una valutazione di opportunità e convenienza del candidato al ruolo di Soggetto Attuatore (SA).

- c) La partnership prevista può pertanto essere costituita da un Ente di formazione accreditato, un organismo pubblico/privato che si occupa di inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e che offre consulenza alle imprese e da più di un Ente del Terzo settore?**

Si rimanda al precedente punto sub b)

- d) La faculty docenti può comprendere più docenti per la stessa tematica?**



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Nessuna preclusione alla presentazione di cv, coerenti con i requisiti richiesti dall'Avviso, di docenti per la stessa tematica

e) Infine è previsto un numero minimo di mediatori culturali?

Si rimanda alla FAQ n. **14 sub c)**

27. Quali sono le linee di finanziamento a cui possono accedere coloro che hanno superato il corso con profitto? Ad es. è possibile far utilizzare ai migranti le linee di finanziamento previste per il "SELFIEmployment" ed è pertanto preferibile fare il corso con NEET (under 29)?

Ogni migrante, ricorrendone i requisiti, potrà presentare domanda e potenzialmente avere la possibilità di accedere a linee di finanziamento (e tra queste anche quelle afferenti a progetti di titolarità dell'ENM) indipendentemente dalla partecipazione con profitto al corso di formazione. Si precisa, a tal proposito, che il Corso di formazione (Modulo 1 – 80 ore) nell'ambito del progetto FASI è finalizzato a trasferire, in capo ai discenti, conoscenze e competenze imprenditoriali, economiche e finanziarie utili per sviluppare e gestire un'iniziativa imprenditoriale, sensibilizzando al contempo sulla cultura di impresa quale strumento di integrazione socio-lavorativa alternativo al lavoro dipendente. Lo stesso corso non è direttamente ed espressamente collegato alla presentazione di domande su specifiche linee di finanziamento per lo start up di impresa (a differenza di altri progetti di titolarità dell'ENM), ferma restando tuttavia la volontà di ogni discente in tal senso e una valutazione di opportunità e convenienza (nell'ambito del "Pacchetto di Accompagnamento all'Autoimprenditorialità) circa la possibilità di avviare un'attività di impresa costruendo soluzioni economiche e finanziarie consapevoli e sostenibili.

28. I richiedenti asilo (coloro che ancora non abbiano ricevuto risposta alla domanda di asilo) e coloro i quali sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari possono prendere parte al corso?



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Si rimanda alla **FAQ n. 11**, successivamente confermata dalla **FAQ n. 25**, per quanto riguarda i **richiedenti asilo**.

In riferimento alla seconda ipotesi (**titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari**) sono da considerarsi, in generale, quali potenziali destinatari del progetto FASI i migranti titolari di un **regolare permesso di soggiorno in corso di validità**. Ciò detto si rimanda, per analogia, alla lettura della **FAQ n. 23**.

29. Dopo l'erogazione della formazione, i discenti avranno modo di candidare i propri business plan? I progetti migliori potranno accedere a una forma di finanziamento? Nelle slides del Progetto Esecutivo viene menzionato il "Pacchetto Autoimprenditorialità", in questa fase sarà possibile candidare i propri progetti per ottenere un finanziamento?

Si rimanda alla **FAQ n. 27**

30. Con riferimento all'art. 6 del Bando, si chiede di conoscere

- a) se per "postazioni di lavoro informatizzate" si intende che si può ricorrere anche all'utilizzo di tablet e non necessariamente di PC;
- b) se per postazione di lavoro per ogni allievo possa intendersi anche "sedia con tavolino incorporato"

Si conferma quanto previsto e disciplinato dall'Art. 6 dell'Avviso: *per lo svolgimento delle attività il SA potrà utilizzare (... omissis ...) sedi (... omissis ...) delle quali abbia idoneo titolo di disponibilità, purché adeguate sotto il profilo funzionale ed in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.*

Nello specifico della "dotazione minima" nulla osta all'utilizzo delle attrezzature e arredi indicati a condizione che sia garantita la funzionalità degli stessi alla realizzazione delle attività progettate all'interno del "Modello di Percorso Formativo – Modulo 1 (80 ore)" e al raggiungimento dei generali obiettivi e risultati attesi del corso.

31. Con riferimento all'art. 13 e specificamente ai "rimborsi spese di vitto", si chiede se possono essere riconosciuti ammissibili i buoni pasto di importo pari ad € 8,00.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



A livello di budget l'importo massimo riconoscibile nel caso di 20 Allievi, è pari a:
Rimborso per Vitto (gg. 10 x 20 Allievi X € 8,00) TOT. € 1.600,00, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa a supporto della spesa.

32. L'Avviso Pubblico indica le tipologie di permesso di soggiorno in possesso delle quali è possibile accedere al corso. Ove il permesso fosse in fase di rinnovo, richiesto nel rispetto dei termini di legge secondo il Testo Unico Immigrazione Dlgs 286/98, sarebbe possibile comunque la profilazione e la successiva frequenza? Infatti non è raro il caso di questure oberate che emettano il nuovo permesso di soggiorno con una vita residuale irrisoria e quindi nuovamente in aria di rinnovo. Evidenziamo per inciso che qualora ci fossero impedimenti la profilazione potrebbe risultare statisticamente imprecisa.

Si rimanda alla **FAQ n. 28**. Il soggetto con permesso di soggiorno in fase di rinnovo, con richiesta effettuata nel rispetto dei termini di legge secondo il Testo Unico Immigrazione Dlgs 286/98, è da ritenersi migrante regolare. Pertanto sarebbe possibile procedere alla profilazione. Tuttavia, tenendo conto che, in caso di mancato rinnovo, il migrante non potrà essere annoverato nel conto delle persone profilate, non potrà rientrare nel numero di discenti partecipanti al corso e il Soggetto Attuatore non potrà rendicontare le spese ad esso correlate, si rimanda ad una puntuale valutazione di opportunità da parte dello stesso Soggetto Attuatore.

33. Relativamente all'orario dei corsi c'è deroga alle 8 ore giornaliere. Avendo riscontrato nelle profilazioni utenti che già lavorano mezza giornata, sarebbe possibile per questi creare dei corsi di 4 ore giornaliere?

Relativamente ai giorni festivi vi è deroga?

Come dichiarato in sede di candidatura (All. B) il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare i percorsi autorizzati in conformità alle prescrizioni previste nell'Avviso, e ulteriormente specificate nella Convenzione che sarà sottoscritta in caso di accoglimento dell'istanza di candidatura.

Si precisa, a tal fine, che il "Modello di Percorso Formativo – Modulo 1 - 80 ore" stabilisce le modalità di realizzazione delle attività di formazione previste nell'ambito del



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Progetto “F.A.S.I. Formazione Autoimprenditoria e Start up per Immigrati regolari”, ivi compreso l’orario dei corsi (8 ore giornaliere – formula “full immersion”). Rispetto alle modalità di erogazione non è consentita deroga, fatte salve le sole possibilità espressamente disciplinate dalla **“Linee Guida per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso per l’individuazione di soggetti attuatori”**

La calendarizzazione delle giornate di formazione è consentita anche il sabato; sono, al contrario, esclusi le domeniche ed i giorni festivi “rossi” di calendario

34. Rimborso spese di trasporto. Sarebbe possibile anziché utilizzare i mezzi di trasporto pubblico usufruire di un pulmino privato allo stesso costo previsto dal bando per ogni singolo partecipante, sempre dietro presentazione di regolare fattura

E ‘ possibile utilizzare altra modalità, così come citata nella richiesta, in sostituzione del mezzo pubblico, in primis quando l’utilizzo del mezzo pubblico sia problematico e/o quando assente. Si precisa che l’utilizzo del mezzo in sostituzione del mezzo pubblico da parte del singolo allievo deve essere adeguatamente giustificato e documentato.

35. Esiste un fac-simile di atto di polizza per attivare la polizza fideiussoria?

Nell’ambito della programmazione 2007-2013, la polizza fideiussoria doveva uniformarsi a quella prevista dall'ex decreto del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1997. Nello specifico, veniva approvato lo schema di garanzia fideiussoria previsto dall’art.56 comma 2, della legge n.52/1996.

La Legge di stabilità 2016 (art. 802 della Legge Finanziaria n .208 del 28/12/2015) abrogando l’art. 56 cm. 2 della Legge n.52 del 06/02/1996, ha reso, comunque, maggiormente flessibile il ricorso alla garanzia fideiussoria, eliminando l’obbligo di conformarsi allo schema ex Decreto del Ministero del Tesoro n.96 del 22 aprile 1997.





Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Ad ogni modo, si consiglia di adeguarsi agli schemi di polizza fideiussoria previsti e pubblicati nei diversi POR Regionali.

36. Gli immigrati nel caso in cui non abbiano un conto, cosa molto probabile, potrebbero acquistare una ricarica paypal o altro? Questo serve per dare loro il rimborso di partecipazione. Cosa suggerite?

Per la liquidazione delle indennità di frequenza, è documento ammissibile ai fini della rendicontazione, qualsiasi forma in cui sia identificato il nominativo del corsista e la tracciabilità della spesa da parte del SA.

37. In caso di FAD, relativamente alle presenze dei corsisti e limitatamente all'uso del registro cartaceo, si chiede: autocertifica il Soggetto Attuatore le presenze, che saranno avallate dalle registrazioni dei partecipanti?

Di seguito si riporta un estratto da " ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DIDATTICO " (in calce al registro stesso), accessibile per i Soggetti Attuatori sul sito di progetto: <https://fasi.microcredito.gov.it/>

"In ipotesi di erogazione della formazione in modalità "FAD" il Soggetto Attuatore avrà cura di indicare nel campo "note" la seguente dicitura: "in data odierna la sessione di formazione è stata regolarmente svolta in modalità FAD; gli allievi non firmano, di conseguenza, nei relativi spazi in ingresso e in uscita".

Allo stesso modo in ipotesi di erogazione della formazione in modalità "FAD" la firma dei partecipanti non sarà depositata nella tabella "elenco partecipanti". •

In aggiunta alla modalità descritta i Soggetti Attuatori dovranno, in ogni caso, produrre anche gli output in grado di tracciare in maniera univoca le presenze per ciascun corsista, come rilasciati dalla piattaforma FAD

38. Un richiedente asilo può partecipare al corso di formazione?



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Al fine di meglio specificare quanto rappresentato nella FAQ n. 11, successivamente richiamata dalla FAQ n.25, si precisa quanto segue: i richiedenti asilo potranno essere oggetto soltanto di profilazione, ma non potranno partecipare ai corsi di formazione erogati nel progetto F.A.S.I.. La Legge n. 132 del 2018 ha previsto modifiche rilevanti in materia di protezione internazionale e immigrazione riservando maggiori tutele ai “titolari” di protezione internazionale e comprimendo invece i diritti dei “richiedenti” asilo. Per quanto qui di interesse si rileva che i richiedenti asilo non potranno essere iscritti all’anagrafe dei residenti, presupposto per l’esercizio di alcuni diritti sociali e, stante l’abrogazione del terzo comma dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 142 del 2015, non sarà più loro consentito frequentare i corsi di formazione professionale previsti dal programma degli enti locali.

39. Possono partecipare ai corsi di formazione soggetti che hanno il permesso di soggiorno in scadenza?

Ai sensi dell’articolo 103, co 2 quater, del Decreto Legge “Cura Italia” convertito con Legge n. 27/2020, i permessi di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, in scadenza, conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Premesso che per “permessi in scadenza” possano, validamente, intendersi tutti quelli che ricadono nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, si precisa che per effetto della citata normativa potranno, quindi, partecipare ai corsi di formazione, che si svolgeranno entro la data del 31 agosto, tutti i migranti con permesso di soggiorno scaduto e/o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 .

40. Il raggruppamento ... è un partenariato in cui i partners hanno ruoli differenti nella gestione dei singoli Corsi. Alla luce di ciò, si chiede:

a) chi è tenuto alla presentazione di polizza fideiussoria? Il soggetto capofila del raggruppamento o, per quota parte, ciascuno dei partners che effettuano il corso?





Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



b) è possibile che il soggetto capofila non chieda fideiussione per la propria quota mentre il partner del corso la richieda per la parte di spettanza?

Il titolare del rapporto e firmatario della Convenzione con l'Ente Nazionale per il Microcredito è il capofila del raggruppamento di imprese. Qualsiasi rapporto di natura giuridica tra il capofila e i singoli partners, deve essere regolato all'interno dell'ATI e/o degli atti che regolano il raggruppamento con i propri ruoli e le proprie responsabilità, senza che questo possa essere eccepito all'ENM; unico responsabile delle attività convenzionate resta il capofila.

La polizza fideiussoria, può essere richiesta solo ed esclusivamente dal capofila, che a sua volta potrà richiedere idonee garanzie agli altri partners.

41. In riferimento all'inserimento di eventuali uditori, il quesito che poniamo è il seguente: se gli uditori vengo inseriti in un corso formativo ma non frequentano, possono essere inseriti come effettivi in un nuovo corso avviato successivamente?

Premesso che gli uditori frequentanti assumono il ruolo di effettivi partecipanti al corso di formazione soltanto in caso di subentro (nei limiti temporali espressamente previsti) per sostituzione di corsisti rinunciatari o successivamente dimessi, gli stessi possono essere inseriti sin dall'inizio come discenti in un nuovo corso a condizione che non abbiano di fatto assunto il ruolo di partecipanti effettivi (nelle modalità precisate) in un corso precedente.

42. In riferimento alla modalità formativa "in presenza" durante il periodo di gestione dell'emergenza da COVID-19, si chiede se l'ENM permetterà il ripristino delle lezioni nella citata modalità (in presenza) almeno per i percorsi già in essere e interrotti al momento della chiusura a causa dell'emergenza epidemiologica.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Il progetto “FASI- Formazione Auto-imprenditoria e Start-up per immigrati regolari”, mira a promuovere la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai migranti regolari. Come indicato nell’Avviso Pubblico modificato il 7.4.2020 - a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da COVID-19 - il Soggetto Attuatore dovrà realizzare il percorso direttamente e sotto la propria responsabilità, utilizzando modalità di erogazione in presenza ovvero a distanza. È altresì indicato, all’articolo 6, che fino alla “cessazione dell'emergenza sanitaria la formazione a distanza è da intendersi come unica opzione” .

Il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha previsto che possono essere adottate diverse misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, tra cui alla lettera p) la sospensione.... *“di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali le attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriale locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”*.

In ottemperanza a tale normativa, è stato emanato il DPCM del 26 aprile 2020, il quale all’articolo 1 lettera K) ha disposto la sospensione fino al 17 maggio 2020 *“... di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa distanza. Sono esclusi dalla sospensione corsi di formazione specifica in medicina generale...”*

Ciò premesso si ribadisce che il percorso formativo viene realizzato sotto la responsabilità esclusiva del Soggetto Attuatore. Di conseguenza si invita a monitorare la normativa nazionale, nonché quella locale, che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali e realizzare i percorsi formativi in presenza solo quando ciò sarà consentito .

43. Come si può rendicontare la spesa per la piattaforma, nel caso di FAD? In quale voce di costo/macrovocce? E' possibile rendicontare il personale informatico





Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



deputato a gestirla? E in quale voce di costo/macrovoce (Preparazione attività – Direzione, coordinamento)?

Nel corso in presenza, sono previste alla Macrovoce “Spese per Allievi”, il rimborso per il “Vitto” e il rimborso per “Spese di trasporto”, spese che chiaramente in modalità FaD non sono utilizzate. All’interno di queste voci e nel limite dei rispettivi importi determinati secondo le modalità in presenza, possono essere ricondotte le spese di acquisto/noleggio/software piattaforma (dietro presentazione di documentazione giustificativa).

Il personale informatico, nei limiti e nel rispetto del budget, può essere rendicontato indifferentemente nella voce “Preparazione attività” e/o “Coordinamento”, è da escludere la voce Direzione, in quanto prettamente di competenza di una figura professionale adeguata al ruolo. Si può comunque anche rendicontare, sempre nel rispetto del budget, nella voce spese generali. La spesa del soggetto impegnato, ai fini dell’ammissibilità, deve essere sempre supportata da idonea documentazione giustificativa.

44. Quali spese, inerenti la piattaforma e la FAD, e strettamente connesse al suo utilizzo da parte dei discenti, possono essere rendicontate in sostituzione dei rimborsi vitto e trasporto, in quanto spese sostenute per discenti?

Le spese direttamente connesse all’utilizzo della piattaforma riconducibile ai singoli discenti, dietro la presentazione di idonea documentazione giustificativa.

45. Siamo un partenariato. L’idea sarebbe quella di utilizzare tutti la stessa piattaforma per la FAD (dopo averla sottoposta all’ENM per l’approvazione).

A fini rendicontativi, come possiamo procedere? Potrebbe farsi carico di queste spese un solo partner? E rendicontare, su ogni corso, la relativa quota?

In caso di risposta affermativa, è necessario presentare una singola fattura (spese per la piattaforma sostenute per ogni corso) oppure è possibile





Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



presentare una fattura onnicomprensiva e rendicontarla in quota parte su ogni corso, solo per l'importo imputabile ad ognuno?

La piattaforma deve essere una unica per l'attività da svolgere, indipendentemente ai partners di progetto. La responsabilità della presentazione della rendicontazione e della documentazione a supporto è in capo al Capofila individuato dal partenariato, che raccoglie la singola documentazione giustificativa delle spese sostenute dai singoli partners. Le spese della piattaforma incidono su ogni singola attività formativa, in quanto come precedentemente già detto vengono allocate nella voce "Spese per Allievi" di ogni singola attività formativa. Si può anche rendicontare in quota parte, ma a questo punto deve essere parametrata all'effettivo utilizzo di ogni allievo e deve essere evidenziata in modo puntuale il metodo di calcolo di imputazione in quota parte.

46. Nella voce di spesa "Preparazione attività", è possibile rendicontare il personale amministrativo che ha svolto tutte le attività preparatorie? In tal caso, la quota del 10% dei costi indiretti può essere calcolata sulle seguenti spese di personale: Docenza + Tutoraggio + Direzione + Preparazione Attività?

Si rimanda a quanto già descritto e previsto nelle linee Guida. Nel rispetto dei limiti di budget i costi indiretti nella misura massima del 10% sono riferiti al personale impiegato nelle "attività di Docenza + Tutoraggio + Direzione".

47. E' possibile associare ad ogni singola sessione formativa più mediatori e prevederne anche l'intervento in contemporanea nelle singole lezioni? Mi riferisco al caso di avere in aula una platea con esigenze linguistiche tali da richiedere la compresenza di più mediatori in possesso delle capacità linguistiche richieste durante le lezioni ovvero all'eventualità che un mediatore possa non essere disponibile in una singola giornata formativa e debba essere sostituito.

Nulla osta alla possibilità di inserire più Mediatori culturali nell'ambito della medesima sessione formativa, prevedendone l'intervento in contemporanea nelle singole sezioni.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Si precisa in ogni caso che la presenza del/dei Mediatore/Mediatori dovrà risultare anche dal Registro delle presenze (per la/le giornata/e in cui viene/vengono incaricato/i di svolgere attività professionale) e debitamente documentata in sede di presentazione del rendiconto e richiesta di rimborso.

48. E' possibile associare ad una materia/modulo didattico più docenti? Ciò in modo da ovviare all'eventuale necessità di sostituzione docente senza correre il rischio di dover annullare la lezione e dover riprogrammare il calendario nel rispetto del principio di propedeuticità stabilito nel modello formativo elaborato per FASI da ENM?

La piattaforma, in fase di calendarizzazione, consente di associare più docenti per ogni singola unità didattica, purché gli stessi siano stati valutati idonei ed accreditati dall'ENM e svolgano concretamente l'attività formativa. I docenti inseriti in calendario dovranno risultare anche nel registro delle presenze.

Ciò detto si precisa, in ogni caso, che in caso di necessità di sostituzione del docente, la piattaforma consente al Soggetto Attuatore di sostituire, liberamente e in qualunque momento, i docenti che risultassero impossibilitati per qualsiasi causa o non idonei all'erogazione della prestazione. Pertanto in relazione alle specifiche motivazioni, non risulta necessario inserire docenti ulteriori a quelli individuati come responsabili dello svolgimento della specifica unità didattica.

In ogni caso si specifica che tutti i docenti che svolgano attività professionale (anche per la medesima materia/modulo didattico) inseriti in fase di calendarizzazione e risultanti anche dal registro presenze dovranno essere successivamente correttamente rendicontati in sede di richiesta di rimborso del finanziamento.

49. Si conferma la possibilità di profilazione dei richiedenti asilo ma non di inserimento in aula in qualità di discenti? E, al contrario, la possibilità di profilare e far frequentare i corsi a soggetti in possesso di permesso umanitario (ora ricompresi nei speciali) alla data di profilazione ed avvio del percorso formativo?

Riguardo al primo punto si rimanda alle FAQ n. 11, 25 e 38





Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Riguardo al secondo punto si rimanda alle FAQ n. 11 e 25

50. Rispetto al manuale ed alla fase di avvio corso/i , di seguito alla creazione sessione formativa, firma dell'addendum ed approvazione, si cita l'inserimento di dati identificativi del/dei corso/i inseriti tra cui la descrizione ovvero il titolo. Si è autonomi nella scelta del titolo oppure si può indicare Corso Formazione Imprenditoria – Start up immigrati FASI Ed. 1 e poi Corso Formazione Imprenditoria – Start up immigrati FASI Ed. 2...etc?

Il campo è da intendersi “libero” rispetto alla sua compilazione

51. In merito al profilo docenti/mediatori culturali e verifica di ammissibilità (di cui all'art. 9 e art. 11 tabella 1 - sub 4 e 5) e al successivo accreditamento da parte dell'ENM, si chiedono chiarimenti relativi alla attribuzione della fascia di docenza secondo la disciplina del FSE.

La valutazione di merito della fascia di riferimento dei docenti/mediatori culturali secondo le previsioni della normativa europea (FSE) non è requisito richiesto in sede di partecipazione all'Avviso pubblico.

Ciò detto, tale valutazione sarà opportunamente svolta dal Soggetto Attuatore in sede di erogazione delle attività formative per il conferimento dei relativi incarichi professionali nel rispetto della Circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro per la rendicontazione “a costi reali” delle attività progettuali.

52. Vista la modifica del bando con l'erogazione in FAD, tra i destinatari è possibile profilare ed inserire nei corsi migranti regolari residenti in Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia?

Nella modalità formativa a distanza (FAD), ricorrendone i requisiti nulla osta alla possibilità di profilazione ed inserimento nei corsi di formazione di migranti regolari residenti fuori dalla/e regione/i indicate in sede di candidatura, purché trattasi, in ogni



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



caso, delle cinque regioni target del progetto FASI (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia)"

53. Per i destinatari dotati di un permesso per motivi di lavoro, è possibile far seguire il corso in orari che si conciliano con il lavoro? Ad esempio chi lavora in aziende agricole potrà seguire il corso dopo le 19, è possibile richiedere l'autorizzazione di un corso per due ore al giorno, dalle 19.30 alle 21.30?

Fermo restando il limite massimo delle otto ore giornaliere di lezione ed il divieto di calendarizzazione della formazione le domeniche ed i giorni festivi "rossi" di calendario (si veda, a tal proposito, la FAQ n. 33), non vi sono ulteriori indicazioni rispetto alla durata giornaliera ed alla fascia oraria di erogazione delle lezioni

54. Tra i destinatari è possibile inserire migranti dotati di permesso per casi umanitari, di permesso per casi speciali, di permesso per studio, di permesso per minore età e soggetti con un ricorso in atto

Sono da considerarsi, in generale, quali potenziali destinatari del progetto FASI i migranti titolari di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Si rimanda, per analogia, alla lettura della **FAQ n. 23, 25, 28,39**

Ciò detto, con specifico riferimento alle seguenti due fattispecie, si precisa quanto segue:

- **permesso per minore età:** i destinatari del progetto FASI sono solo maggiorenni, quindi tale fattispecie è da escludere. Ad ogni modo, al compimento della maggiore età, i titolari di permesso per minore età diventano titolari di altro permesso che può eventualmente essere ricompreso tra le fattispecie ammesse dal progetto;
- **soggetti con un ricorso in atto:** non sono ammissibili, fino alla conclusione dell'iter del ricorso, in considerazione dell'eventualità di rigetto.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



55. In riferimento all'espletamento delle procedure di rendicontazione delle attività progettuali si richiede quanto segue:

- a) La trasmissione del manuale FSE ed i manuali previsti dall'Autorità di Gestione PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014/2020 necessari ai fini della predisposizione della rendicontazione per le voci non esplicitamente considerate all'interno delle linee guida pubblicate;

I manuali previsti dall'Autorità di Gestione, sono reperibili all'interno del sito gestito dal Ministero dell'Interno PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITÀ" 2014/2020.

Nel caso concreto, le linee guida contengono le necessarie informazioni per rendicontare le voci esplicitamente previste e all'interno del budget di riferimento dell'attività finanziata.

Se si desidera avere ulteriori informazioni si prega di consultare tutta la normativa presente sul sito del Ministero del Lavoro, oggi ANPAL, in qualità di capofila Nazionale del FSE.

- b) In caso di modalità FAD se può essere inserita una voce di budget relativa all'acquisto/noleggio del software, e nel caso se è necessario acquisire i 3 preventivi così come da regole FSE oppure si può effettuare un affidamento diretto senza richiesta di preventivi?

Non può essere inserita una voce di budget relativa all'acquisto/noleggio del software. Come previsto **nella FAQ n. 43**, che si riporta per ulteriore chiarimento, *“Nel corso in presenza, sono previste alla Macrovoce “Spese per Allievi”, il rimborso per il “Vitto” e il rimborso per “Spese di trasporto”, spese che chiaramente in modalità FaD non sono utilizzate. All'interno di queste voci e nel limite dei rispettivi importi determinati secondo le modalità in presenza, possono essere ricondotte le spese di acquisto/noleggio/software piattaforma (dietro presentazione di documentazione giustificativa).”*

È preferibile il ricorso ai tre preventivi per giustificare l'economicità della spesa, ma trattandosi di Ente privato, può ricorrere all'affidamento diretto senza richiesta dei tre preventivi.



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



- c) Di chiarire cosa si intende riguardo la seguente dicitura riportata a pagina 29 delle linee guida del 16 aprile 2020 e cioè: "Il rimborso effettivo riconosciuto al SA, sarà in funzione della tipologia di docenti di Fascia A o Fascia B utilizzati".

Si prega di prendere visione della Circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro per la rendicontazione "a costi reali" delle attività progettuali. Si rimanda, altresì, alla **FAQ n. 51**

- d) La trasmissione del format per quanto riguarda il verbale di chiusura della rendicontazione?

Non esiste un verbale di chiusura della rendicontazione, se non quello in uso ai delegati dei controlli di I° e II° Livello sia in loco che desk e/o Audit successivi; basta una dichiarazione semplice della fine delle attività con allegato il rendiconto finanziario

- e) La trasmissione del format per quanto riguarda il rendiconto finanziario?

Il Format del rendiconto finanziario da usare è in analogia al facsimile di budget presente nelle linee guida con il rispetto delle voci elencate dallo stesso e la relativa documentazione contabile e di supporto

56. Le spese connesse alla fideiussione necessaria fini dell'anticipo, possono essere rendicontate? In quale voce di costo? Ai sensi della Circolare n. 2 del 2009, sono annoverate tra i costi di funzionamento e di gestione.

I costi sostenuti per il rilascio della polizza fideiussoria, essendo costi diretti di progetto, possono essere allocati, così come prevede la Circolare n. 2 del 2009 del Ministero del Lavoro, tra i costi di funzionamento e di gestione. Tutto ciò nel rispetto del massimale del totale dell'attività finanziata e senza modifiche sulle ulteriori voci di spesa.

57. Tra i costi di Preparazione attività e/o Direzione, è possibile rendicontare spese legate ad attività di coordinamento, promozione, ecc., sostenute nell'arco di



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



tempo precedente all'avvio della sessione formativa? (comunque dopo la firma della Convenzione)

Le spese relative a "Preparazione e/o Direzione" sono legate all'attività formativa il cui periodo di ammissibilità temporale coincide con l'avvio corso. Eventuali spese sostenute prima dell'avvio dell'attività corsuale non sono ammissibili.

58. Nelle premesse dell'Avviso è scritto: *"Il progetto, che prevede tra i milestones la selezione e profilazione di un numero minimo di 10.000 immigrati entro la data del 30 giugno 2021, al fine di definire dei profili standard rispetto ai quali sviluppare e/o adeguare servizi e strumenti di integrazione socio-economica, (...)"*.

Si chiede: qual è il termine ultimo utile per svolgere l'ultimo corso di formazione?

Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle attività formative è fissato al 30 giugno 2021. In base alla data di presentazione dell'ultimo rendiconto il SA si regolerà, quindi, con le relative tempistiche per effettuare l'ultima attività formativa nel rispetto dei termini previsti e fissati dalle *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso per l'individuazione di soggetti attuatori"*.

59. Alcuni dei discenti partecipanti ai corsi non sono in possesso di un iban personale.

Nel dettaglio si pongono le seguenti due fattispecie:

- a. donna coniugata la quale dichiara che è il marito ad essere l'unico membro della famiglia con una carta prepagata o titolare di un conto corrente**
- b. immigrati accolti regolarmente in strutture d'accoglienze Siproimi, i quali non hanno concluso ancora l'iter per il rilascio dei documenti necessari ad ottenere una carta bancaria o postale**



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



Si richiede, quindi, come ovviare a tale criticità in modo che i discenti possano ricevere regolarmente il pagamento conseguente alla partecipazione del corso.

- a) Per i soggetti coniugati il cui marito/coniuge è in possesso di c/c e/o carta prepagata, occorre acquisire, preventivamente, una richiesta a firma del migrante in cui dichiara: nome e cognome, status, nome e cognome del marito/coniuge, e richiede di ricevere le indennità di frequenza sul conto del marito/coniuge indicando codice IBAN e/o altro riferimento per l'accredito;
- b) per i soggetti privi di c/c o altro, occorre emettere assegno circolare intestato al discente con importo corrispondente alle ore effettive frequentate.

60. Per la realizzazione delle attività formative in modalità FAD (formazione a distanza) si chiede se siano obbligatorie le PAT assicurative (Posizioni Assicurative Territoriale) INAIL per gli allievi?

Come evidenziato nella Circ. INAIL, di seguito specificata, anche per le attività in FAD sono obbligatorie le assicurazioni INAIL, in quanto la Circolare menzionata parla di allievi iscritti e non fa nessuna distinzione se la formazione sia in aula o in FAD.

“Assicurazione allievi leFP: premio speciale unitario anno formativo 2017-2018

Con circolare n. 9 del 12 febbraio 2018 è stata definita la misura del premio speciale unitario annuale dovuto ai fini dell'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale per l'anno 2017-2018

Con circolare n. 9 del 12 febbraio 2018, relativamente all'anno formativo 2017-2018, è stato stabilito che, in merito all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, il premio speciale unitario annuale dovuto è pari ad euro 58,00, maggiorato della addizionale ex Anmil dell'1%. Il premio speciale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l'intero anno formativo.

L'importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato. La misura di tale onere aggiuntivo annuo, è pari ad euro 45,00, maggiorato della



Fondo sociale europeo
Fondo Europeo di sviluppo regionale



addizionale ex Anmil dell'1%, e complessivamente non può superare il limite di 5 milioni di euro per ciascun anno.

Per ciascuna sede formativa, in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono aprire un'apposita "posizione assicurativa territoriale" (Pat) e una polizza speciale "Allievi leFP" attraverso il servizio telematico. Tale servizio telematico è disponibile dal 15 gennaio 2018.

L'obbligo di presentazione della denuncia per l'apertura della Pat sussiste solo nel caso in cui i soggetti assicuranti non siano già titolari di una polizza speciale "Allievi leFP" per la sede formativa in cui vengono erogati i percorsi di istruzione e formazione professionale. In tal caso, il termine per la presentazione della denuncia di nuova Pat e della polizza speciale Allievi leFP è la data di avvio del primo corso di istruzione e formazione professionale.

Il termine di presentazione delle comunicazioni di avvio dei corsi per l'anno formativo 2017-2018 è fissato al 16 febbraio 2018. Inoltre, entro il 16 marzo 2018, attraverso il servizio telematico denominato "Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi leFP", deve essere presentata la denuncia con l'indicazione degli allievi iscritti ai corsi.

- **Circolare Inail n. 9 del 12 febbraio 2018**
Premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Finanziamento stabilito dall'articolo 1, comma 110, lettera e), legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall'anno 2018."